

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 390

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *l*), della legge 12 agosto 2016, n. 170

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D268/17

Roma, 24 febbraio 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera D), della legge 12 agosto 2016, n. 170, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro
Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera 1) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea per il 2015), il presente decreto detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Il fenomeno dei "compro oro" ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa che, incidendo sulla capacità reddituale dei soggetti più deboli, li ha resi bisognosi di immediata liquidità.

Allo stato attuale, l'apertura di un esercizio commerciale dedito al "compro oro" non soggiace, nella sostanza, ad alcuna regolamentazione specifica, essendo il relativo avvio subordinato unicamente al conseguimento di una licenza per commercio in oggetti preziosi ai sensi dell'articolo 127 TULPS. Allo stesso modo, al privato che volesse vendere oggetti preziosi, è sufficiente esibire un documento d'identità, senza alcun tipo di certificazione sulla provenienza del materiale.

L'assenza di una disciplina *ad hoc* che consenta di monitorare il settore e di censirne stabilmente il numero e la tipologia degli operatori, ha reso sino ad oggi particolarmente complessa qualsiasi attività di ricognizione strutturata del fenomeno. Le ultime stime disponibili, fornite dall'AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e dall'ANOPO (Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro) fanno riferimento a circa 28.000 i punti di "compro oro", con un giro d'affari compresa tra i 7 e i 12 miliardi di euro. Il dato relativo al fatturato realizzato e all'incidenza del fenomeno sul PIL è probabilmente sottostimato poiché, l'assenza di una regolamentazione organica e la peculiarità dell'attività (è il cliente, privato cittadino, che vende oro senza essere tenuto all'emissione di alcuna ricevuta fiscale) consentono che un cospicuo numero di transazioni commerciali del settore siano realizzate in contanti, senza l'emissione di alcuna ricevuta fiscale o altra forma di tracciatura.

Lo stesso censimento pone l'accento su un'altra e non meno rilevante componente di "sommerso" che caratterizza il fenomeno. Su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all'Albo Professionale Oro della Banca d'Italia con una discrasia evidente tra il numero dei compro oro presenti nelle banche dati digitali e il dato quotidianamente riscontrato sul territorio. Tuttavia, la quantificazione puntuale e il monitoraggio a fini preventivi e repressivi degli esercenti l'attività di "compro oro" è, a oggi, quasi impossibile: le autorità inquirenti incontrano non poche difficoltà nel distinguere i "compro oro" *tout court* dalle normali gioiellerie, dal momento che i primi utilizzano, per la registrazione alla camera di commercio, la stessa codifica merceologica delle seconde, con evidenti difficoltà nel quantificarli o identificarli separatamente e, d'altro canto, molte gioiellerie/oreficerie si sono convertite in "compro oro" a causa del calo delle vendite di oggetti preziosi nuovi.

Secondo stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di "compro oro" è soggetto alla infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, si associano a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.

Il presente decreto intende dettare una regolamentazione che considera la natura essenzialmente commerciale dell'attività, la necessità di coordinare l'intervento regolatorio con una serie di prassi e



disposizioni *medio tempore* sviluppatesi in modo disordinato e non uniforme ed interviene contestualmente anche sul sistematico censimento degli operatori professionali in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 che svolgano, contemporaneamente, l'attività di compro oro.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 del decreto in esame detta le definizioni vavevoli ai fini della disciplina da esso introdotte, mentre l'articolo 2 ne fissa finalità e principi.

L'articolo 3 introduce, innovativamente, l'istituzione di un apposito registro degli operatori compro oro, ai fini dell'esercizio in via professionale dell'attività, tenuto e gestito dall'OAM (l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141). Il possesso della licenza di Pubblica Sicurezza (PS) costituisce requisito indefettibile per l'iscrizione nel registro. Il registro reca nota degli estremi identificativi dell'operatore compro oro e rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro e di invio dei relativi dati, affinché ne sia garantito il costante aggiornamento e la tempestiva disponibilità alle autorità competenti. La disposizione si chiude con una necessaria norma di coordinamento con gli adempimenti prescritti dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, a carico degli operatori professionali in oro.

L'articolo 4 individua specifiche modalità di identificazione della clientela e fissa l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

Alla stessa logica di piena tracciabilità risponde il contenuto dell'articolo 5 che obbliga gli operatori compro oro ad utilizzare un conto corrente dedicato per l'effettuazione delle transazioni relative all'attività di compro oro. Nella stessa disposizione è previsto l'obbligo di predisporre, per ogni operazione di compro e con le modalità specificamente indicate, una scheda di identificazione e descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso scambiato. La scheda deve peraltro contenere l'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, al fine di ricostruire pienamente l'ulteriore impiego del medesimo oggetto e la sua eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell'oggetto in metallo.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di conservazione dei dati e delle schede acquisite e formate nell'esercizio dell'attività di compro oro. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o di alterazione delle cose preziose usate previsto dal TULPS.

L'articolo 7 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio.

L'articolo 8, a valle della professionalizzazione dell'attività conseguita attraverso l'obbligo di iscrizione degli operatori compro oro nel registro di cui all'articolo 3, sancisce l'abusività dell'attività di compro oro, esercitata da soggetti non iscritti nel registro.

Gli articoli 9 e 10 declinano le sanzioni da irrogarsi a fronte dell'inosservanza degli obblighi sostanziali e di comunicazione prescritti dal decreto, mentre l'articolo 11 descrive puntualmente i controlli e il procedimento sanzionatorio affidati alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza, quest'ultima innovativamente dotata del potere di richiedere al Ministero l'adozione di provvedimenti interdittivi dell'attività di compro oro, a fronte di violazioni gravi o ripetute. La norma precisa che del provvedimento che irroga la sanzione è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



Restano immutati i poteri di controllo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, attribuiti dalla normativa di pubblica sicurezza.

L'articolo 12 individua i criteri cui il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto ad attenersi nella quantificazione delle sanzioni da irrogare mentre l'articolo 13, salve le procedure ricadenti sotto la competenza dell'OAM, richiama le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabili al procedimento amministrativo.

L'articolo 14 e 15 prevedono rispettivamente le disposizioni transitorie e finali e la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

~~Il presente decreto introduce norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~

In particolare l'istituzione presso l'OAM del registro degli operatori compro oro sarà interamente a carico dei soggetti privati destinatari degli obblighi previsti dal decreto. Pertanto, gli oneri per l'istituzione e la tenuta del registro verranno posti a carico degli iscritti.


Circa i poteri ispettivi e di controllo della Guardia di finanza, le attività sono afferenti alle funzioni tipiche del Corpo che potranno pertanto adempiervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, è
avvenuta con esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 FEB. 2017



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI COMPRO ORO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170, COMMA 2, LETTERA L).

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V- Referente: dott.ssa Tiziana De Luca (tiziana.deluca@tesoro.it; tel.06.47618469)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo proposto, coerentemente a quanto disposto dalla direttiva 2015/849 all'articolo 2, paragrafo 7, che impone una particolare attenzione, a livello nazionale, alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per la loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio al dettaglio e all'ingrosso di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Lo schema di decreto rafforza i presidi di settore per i soggetti che intendono svolgere l'attività di compravendita di oggetti preziosi usati, prevede una regolamentazione che considera la natura essenzialmente commerciale dell'attività e tiene conto della necessità di coordinare l'intervento regolatorio con una serie di prassi e disposizioni medio tempore sviluppatasi in modo disordinato e non uniforme. Contestualmente il provvedimento provvede ad assicurare il regolare censimento degli operatori professionali in oro, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano, contemporaneamente, l'attività di compro oro.

- B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'impianto normativo, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 15, lettera l) della legge 12 agosto 2016 n.170, risponde all'esigenza di assicurare un adeguato sistema di controllo all'interno di un settore particolarmente suscettibile di un elevato rischio di infiltrazioni criminali. La

previsione di una riserva di attività per gli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM, consentirà di fornire, in futuro, una stima ufficiale circa il numero di "compro oro" in attività. Parimenti la previsione di un obbligo di iscrizione nel suddetto registro anche per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro assicurerà il censimento dell'intera platea di soggetti che svolgono tale attività commerciale. Di conseguenza l'esatta individuazione degli operatori compro oro renderà più efficace l'attività di controllo e di verifica da parte delle autorità.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR, si terrà conto:

- degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio;
- del numero di violazioni della normativa riscontrate successivamente all'introduzione delle nuove disposizioni;
- del numero dei procedimenti sanzionatori avviati, della tempistica e dell'esito dei medesimi;
- del numero di segnalazioni di operazioni sospette, relative al settore regolamentato, inviate alla UIF, analizzate dalla stessa e sviluppate dagli organi investigativi e giudiziari, anche tenuto conto dell'efficacia dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono ai destinatari del vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera e), n.2 del provvedimento suddetto.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'adozione dello schema di decreto legislativo è stato preceduto dalla procedura di consultazione *on line* sul sito istituzionale del Ministero. Le osservazioni pervenute sono state oggetto di valutazione ai fini della predisposizione definitiva del testo. In ultimo il testo è stato esaminato dagli Uffici legislativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte al tavolo istituzionale presso il Dipartimento per le politiche europee.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile considerata l'esigenza, evidenziata anche in occasione della recente valutazione del FMI (che, tra gli altri, ha considerato il settore dei compro oro particolarmente suscettibile di infiltrazione criminale) di regolamentare l'attività.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel merito non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto per motivazioni economiche, volte a garantire la concorrenzialità e la sicurezza del mercato.

si è ritenuto necessario intervenire a livello di normativa primaria. Tra le motivazioni dell'intervento rientra, peraltro, l'esigenza di rimuovere le criticità riscontrate nel vigente apparato di prevenzione antiriciclaggio.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento normativo proposto consente di affinare gli strumenti attualmente predisposti dall'ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale.

B) *L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese*

A carico delle imprese è previsto l'obbligo di iscrizione nel registro all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi, di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e relative norme esecutive già, peraltro obbligatoria per i soggetti che svolgono attività di commercio di oro usato.

C) *Pindicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione*

Il provvedimento pone a carico dei soggetti che intendano svolgere, o già svolgono, attività di compravendita di oro, l'obbligo di iscrizione nel registro OAM. A tal fine l'operatore è tenuto ad esclusivamente a inviare dati identificativi e i riferimenti della licenza di PS.

Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro effettuate, l'operatore sarà obbligato all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

D) *le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)*

Occorrerà tenere conto dei tempi di messa a regime, da parte degli operatori delle procedure individuate dal provvedimento nonché dei tempi attuativi previsti per l'individuazione delle modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

~~Le misure introdotte non hanno conseguenze dirette sulla concorrenzialità del mercato e sulla competitività del paese.~~

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Ministero dell'economia e delle finanze, UIF, Guardia di finanza, OAM

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà la diffusione del decreto legislativo di attuazione della delega, anche nel proprio sito WEB, al fine di dare ampia comunicazione alle misure introdotte.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico sul grado di raggiungimento delle finalità, degli effetti prodotti e del livello dell'osservanza delle prescrizioni. In particolare, saranno tenuti in considerazione gli indirizzi strategici del CSF elaborati a fronte degli esiti della analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i relativi aggiornamenti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio ovvero a problemi relativi alla fase di applicazione del medesimo, prenderà in esame misure integrative o correttive.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nel medio periodo, andrà monitorata la corretta applicazione delle misure di semplificazione previste. In questo senso, un utile parametro statistico di riferimento sarà offerto dai dati annualmente elaborati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sui risultati della valutazione del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I dati e le informazioni acquisiti daranno un efficace riscontro circa l'idoneità disposizioni adottate.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame è predisposto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 849/2015 UE.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI COMPRO ORO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170, COMMA 2, LETTERA L).

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V- Referente: dott.ssa Tiziana De Luca (tiziana.deluca@tesoro.it; tel.06.47618469)

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea per il 2015), il presente decreto detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

La proposta risulta coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Allo stato attuale, l'apertura di un esercizio commerciale dedito al "compro oro" non soggiace, nella sostanza, ad alcuna regolamentazione specifica, essendo il relativo avvio subordinato unicamente al conseguimento di una licenza per commercio in oggetti preziosi ai sensi dell'articolo 127 TULPS.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto intende dettare una regolamentazione che considera la natura essenzialmente commerciale dell'attività, la necessità di coordinare l'intervento regolatorio con una serie di prassi e disposizioni *medio tempore* sviluppatasi in modo disordinato e non uniforme ed interviene contestualmente anche sul sistematico censimento degli operatori professionali in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 che svolgano, contemporaneamente, l'attività di compro oro. Integra le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella 17a legislatura alla X Commissione permanente del Senato sono stati deferiti in sede referente i ddl n. 237 e 327, il cui esame non si è mai concluso.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario, in quanto discende dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nessun giudizio pendente

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Recepimento a livello nazionale sulla base di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2015/849, all'articolo 2, paragrafo 7, che richiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione alle attività considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative. Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Allo stato attuale manca una disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di compro oro.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento, non dispone effetti abrogativi.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo del provvedimento non introduce disposizioni che comportano gli effetti indicati nel titolo.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' rimesso ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del costituendo registro degli operatori compro oro e di invio dei relativi dati, affinché ne sia garantito il costante aggiornamento e la tempestiva disponibilità alle autorità competenti.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI COMPRO ORO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 COMMA 2, LETTERA L), DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n.170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);

VISTA la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante *nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998*;

VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

UDITO il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:

- a) **amministrazioni interessate**: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
- b) **attività di compro oro**: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente;
- c) **autorità competenti**: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di Finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- d) **cliente**: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;
- e) **dati identificativi**: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la **residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza**, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- f) **decreto antiriciclaggio**: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
- g) **denaro contante**: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- h) **metalli preziosi**: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.251;
- i) **mezzi di pagamento**: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- l) **OAM**: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* TUB;
- m) **oggetto prezioso usato**: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;
- n) **operatore compro oro**: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
- o) **operazione di compro oro**: la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
- p) **operazione frazionata**: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- q) **Registro degli operatori compro oro**: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.



ART. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.
2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

ART. 3

(Registro degli operatori compro oro)

1. L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e relative norme esecutive.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati identificativi comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.
4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
 - a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
 - b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
 - c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
 - d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;
 - e) le modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e alle altre amministrazioni interessate, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;



f) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

5. Il mancato versamento del contributo annuo costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 è integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione.

7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

ART. 4

(Obblighi di identificazione della clientela)

1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.

2. Le operazioni di importo pari o superiore a 1000 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

ART. 5

(Tracciabilità delle operazioni di compro oro)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:

a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;

b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e della sue precipue qualità;

c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;

d) la fotografia, in formato digitale, dell'oggetto prezioso usato;

e) la data e l'ora dell'operazione;

f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;

g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato completa dei dati identificativi:

1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato successivamente ceduto;



- 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione.
3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

ART. 6
(Obblighi di conservazione)

1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 5 anni.
2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:
- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
 - b) l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
 - c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
 - d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.

ART. 7
(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.
2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.

ART. 8
(Esercizio abusivo dell'attività)

1. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

ART. 9
(Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM)

1. Agli operatori che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La procedura per la



contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

ART. 10
(Sanzioni)

1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.

ART. 11
(Controlli e procedimento sanzionatorio)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione è notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e alle altre amministrazioni interessate, per l'esercizio delle rispettive competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data,



altresi, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compreso dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 3. Per i tre anni successivi al provvedimento che ha disposto la cancellazione, l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 è interdetta all'operatore nonché ai suoi affini e congiunti entro il terzo grado. La violazione del divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 8.

ART. 12

(Criteri per la quantificazione delle sanzioni)

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.

ART. 13

(Ulteriori disposizioni procedurali)

1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorità irrogante all'OAM, al Ministero dell'interno -



Dipartimento della pubblica sicurezza e alle altre amministrazioni interessate, per le iniziative di rispettiva competenza.

ART.14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro
2. Al fine di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro.

ART. 15

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

